

Milano, 5 luglio 2022

Inviata a mezzo PEC all'indirizzo:
ram@pec.bancaditalia.it

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Divisione Regolamentazione I
Servizio Regolamentazione
e Analisi Macroprudenziale
Via Milano, 53
00184 - Roma

Prot. n. 33/22

Oggetto: Risposta alla consultazione sul Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF (di seguito "Regolamento")

L'Associazione ringrazia per l'opportunità offerta di contribuire alla consultazione sul Regolamento in oggetto e svolge di seguito alcune considerazioni condivise con le proprie associate.

Titolo I – Disposizioni generali

Con riferimento alla nozione di "SIM significative" di cui all'art. 4, comma 1, si prende atto della proposta di Banca d'Italia, in esercizio della discrezionalità concessa dall'art. 32 della direttiva (UE) 2019/2034 (di seguito "IFD"), di ridurre la soglia di attivo (in bilancio e fuori bilancio) da 100 a 50 milioni di euro, con conseguente ampliamento del numero di SIM (da 0 a 7) tenute ad applicare le regole di maggior dettaglio in materia di remunerazione variabile del personale più rilevante (i.e. pagamento di almeno il 50% in strumenti finanziari; differimento di almeno il 40-60% per un periodo di almeno 3-5 anni; benefici pensionistici discrezionali).

A tal riguardo preme evidenziare le difficoltà che le SIM destinatarie (in particolare quelle non appartenenti a gruppi bancari), incontrerebbero nell'applicazione dell'obbligo di riconoscere almeno il 50% della componente variabile in strumenti finanziari, laddove tali SIM non emettano strumenti delle specie richieste: il rispetto di tale previsione richiederebbe infatti rilevanti oneri amministrativi (tra cui la revisione dello statuto e il

coinvolgimento in più fasi degli organi sociali competenti per definire e approvare l'emissione di tali strumenti) che appaiono sproporzionati per imprese di investimento con attivo di bilancio inferiore a 100 milioni di euro.

Tali oneri risulterebbero altrettanto (se non maggiormente) complessi qualora le SIM in discorso dovessero decidere di ricorrere all'utilizzo di dispositivi alternativi.

Si chiede pertanto di mantenere l'attuale impostazione della IFD inserendo nella definizione di "SIM significative" presente nel Regolamento la soglia dei 100 milioni di euro.

Titolo II - Governo societario

➤ *Capo II – Composizione e nomina degli organi sociali*

Con riferimento al nuovo obbligo di istituzione di un comitato rischi introdotto per le SIM significative all'art. 14, comma 2-*bis* del Regolamento, si osserva come lo stesso non sia sempre di facile applicazione posto che la composizione dell'organo con funzione di supervisione strategica delle SIM potrebbe non consentire il rispetto delle caratteristiche del comitato rischi previste al successivo comma 4-*ter* del citato art. 14 (i.e. *“da 3 a 5 membri, tutti non esecutivi e, ove possibile, in maggioranza indipendenti”*).

Sul punto, pur nella consapevolezza che la disposizione trovi la sua fonte nell'art. 28 della IFD, si rileva come al medesimo riguardo gli Orientamenti EBA sulle sane politiche di remunerazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034 (di seguito "Orientamenti EBA"), al punto 51 dispongano che *“Qualora nell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica non vi sia un numero sufficiente di membri per garantire una composizione solida dei comitati come indicato nella presente sezione, i compiti del comitato possono essere delegati a un membro dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, che è assistito, ove opportuno, dal personale.”*

Si ritiene dunque che, qualora la composizione dell'organo di gestione con funzione di supervisione strategica della SIM non consenta l'istituzione di un comitato rischi con le caratteristiche di cui all'art 14, comma 4-*ter* del Regolamento, la SIM possa avvalersi dell'opzione di cui al sopracitato punto 51 degli Orientamenti EBA.

Si chiede poi conferma del fatto che, qualora la SIM - il cui organo di gestione non possiede le caratteristiche richieste dal sopracitato art. 14 - appartenga a un gruppo, è consentito alla stessa di non nominare un comitato rischi al proprio

interno e che, in sua sostituzione, possa fare riferimento al comitato rischi di gruppo, delegando un consigliere del proprio organo con funzione di supervisione strategica alla relazione con il comitato rischi di gruppo (la cui *policy* dovrà disciplinare il controllo rischi presso la SIM in questione, le attività del consigliere delegato e la relazione di quest'ultimo con il comitato rischi di gruppo).

➤ *Capo III – Conflitti di interesse nei confronti di parti correlate*

Come precisato in premessa al documento di consultazione, nel Regolamento è stato introdotto un nuovo Capo III sulla gestione dei conflitti di interesse che potrebbero insorgere nelle operazioni con le parti correlate di una SIM, al fine di presidiare la sana e prudente gestione dell'impresa.

A tal proposito, sarebbe opportuno a giudizio della scrivente tenere in considerazione il caso di SIM appartenenti a gruppi quotati (non bancari) che oggi, in ragione della propria natura, già dispongano di una *policy* di gestione delle operazioni con parti correlate: le disposizioni contenute al riguardo negli Orientamenti EBA e nel Regolamento potrebbero infatti essere efficacemente applicate anche mediante un richiamo della SIM alla *policy* di gruppo che – nella definizione dei presidi – assicurerà l'attenzione alle specificità dell'impresa di investimento nel pieno rispetto della disciplina europea e nazionale.

Si chiede dunque di esplicitare nel Regolamento tale opportunità.

Allegato 5 – Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM di classe 2

- Con riferimento alla struttura della componente variabile e, più in particolare, all'utilizzo a tal fine di obbligazioni subordinate (computabili nei fondi propri - i.e. Tier 2 - ai sensi dell'art. 32, par. 1, lett. j), punto ii) della IFD), si ritiene che a tale tipologia di strumenti non debba applicarsi il limite di importo unitario di cui all'art. 12-ter TUB.

Il citato articolo prevede infatti che *“Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca è pari ad almeno euro 200.000”* e risulterebbe applicabile alle SIM e all'emissione di strumenti di capitale di classe 2 come quelli in discorso, in forza del rimando operato dall'art. 60-bis.4-bis, comma 1-bis del TUF il quale dispone che: *“Alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle società del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 si applica l'articolo 12-ter del Testo Unico bancario”*.

A parere della scrivente, tale lettura non risulta condivisibile per un duplice ordine di ragioni:

- l'applicabilità della disciplina in commento al caso di specie renderebbe, di fatto, impossibile utilizzare strumenti di capitale di classe 2 ai fini dell'attribuzione di remunerazione variabile e ciò impedirebbe, all'occorrenza, la messa in atto dei meccanismi di cui all'art. 5 del Regolamento delegato (UE) 2021/2155 di svalutazione e di conversione di tali strumenti in caso di deterioramento della qualità del credito dell'impresa di investimento in situazione di continuità aziendale;
- la disciplina di cui al richiamato art. 12-ter del TUB, introdotta dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193 (il "Decreto"), è attuativa dell'art. 44-bis introdotto dalla Direttiva (UE) 2019/879 (BRRD2) il cui ambito di applicazione è limitato alla vendita a clienti al dettaglio di passività ammissibili subordinate. In tale contesto, il taglio minimo unitario rappresenta infatti un presidio volto a contenere fenomeni di *misselling* nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto passività subordinate MREL a clientela non professionale, che non trova alcuna ragion d'essere nell'ambito dell'attribuzione di strumenti finanziari a titolo di remunerazione variabile.

Tale impostazione trova del resto conferma nella relazione illustrativa del Decreto (pag. 10 e ss), nella quale viene specificato che *"L'introduzione dell'articolo 12-ter è volta a recepire le norme della BRRD2 in tema di tutela degli investitori non professionali nell'ambito della commercializzazione degli strumenti finanziari emessi dagli enti crediti e dalle imprese di investimento (...) La finalità del taglio minimo è quella di approntare un meccanismo di agile applicazione direttamente all'atto di emissione del titolo che limiti l'acquisto di titoli finanziari comportanti un certo grado di rischio, da parte di soggetti non professionali privi di adeguate disponibilità economiche"*.

Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma della non applicabilità della disposizione di cui all'art 12-ter TUB all'emissione di un titolo destinato esclusivamente al personale dell'intermediario ai fini dell'attribuzione di strumenti finanziari a titolo di remunerazione variabile.

- Con riferimento al differimento del pagamento della componente variabile, per una quota almeno pari al 40% e per un periodo di tempo non inferiore a 3-5 anni, si chiede a codesta spettabile Autorità che esso possa avvenire con frequenza annuale e con una velocità di maturazione anche non lineare.

Ad avviso della scrivente tale impostazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 32, par. 3, della IFD: la norma infatti dispone che “*ai fini del paragrafo 1, lettera l)* [ovverosia la circostanza per cui “almeno il 40 % della remunerazione variabile è differito su un periodo che va da tre a cinque anni, come opportuno, in funzione del ciclo economico dell'impresa di investimento, della natura delle sue attività e dei rischi che sostiene e delle attività svolte dal soggetto in questione; nel caso di remunerazione variabile di importo particolarmente elevato, invece, la parte della remunerazione variabile differita è pari ad almeno il 60 %], *la remunerazione variabile differita è attribuita non più velocemente che pro rata*”. E nulla viene specificato con riguardo all'esistenza di ulteriori vincoli alle modalità di maturazione della remunerazione differita.

La possibilità che il pagamento differito possa avvenire secondo un criterio prorata con velocità di maturazione non lineare sembra altresì essere coerente con quanto disposto dagli Orientamenti EBA al punto 263 che, nell'affrontare il tema della maturazione della remunerazione differita, precisa soltanto che “*la maturazione differita non dovrebbe avvenire più frequentemente di una volta all'anno al fine di garantire una corretta valutazione dei rischi prima dell'applicazione delle correzioni ex post*”.

Si chiede inoltre a codesta rispettabile Autorità di esplicitare nel Regolamento la possibilità di applicare il differimento anche solo alla quota della componente variabile corrisposta in strumenti finanziari.

A tal proposito, gli stessi Orientamenti EBA - a differenza di quanto oggi previsto per le banche - non dispongono l'obbligatorietà del differimento con riguardo alla quota per cassa: al punto 253 è infatti precisato che “*il differimento può essere applicato ad entrambe le tipologie di remunerazione variabile (contanti e strumenti)*”.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

